

del rapporto di lavoro esiste un saldo positivo di giorni festivi, i giorni non goduti vanno pagati in ragione di 1/22 del salario lordo mensile.

Vacanze

Tutto il personale ha diritto a 5 settimane di vacanza all'anno (corrispondenti ad un supplemento salariale di 10.64%)

Congedi retribuiti

Ai dipendenti sono riconosciuti i seguenti congedi retribuiti:

- Proprio matrimonio: 2 giorni
- Nascita di figli propri: 1 giorno
- Decesso del coniuge, del partner, di figli propri: 3 giorni
- Decesso dei propri genitori: 2 giorni
- Decesso fratelli e sorelle, suoceri: 1 giorno
- Trasloco: 1 giorno
- Reclutamento militare: 1-2 giorni
- Visita medica: il tempo necessario
- Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti, esami professionali o di maestria in qualità di esperto/membro, attività di esperto per apprendisti, collaborazione in commissioni come AVS, Cassa pensioni e CCL: il tempo necessario (le eventuali indennità giornaliere vanno aggiunte al salario)
- Formazione professionale specifica di base e continua (dal 1° anno di servizio completo): 1 giorno

Disdetta del rapporto di lavoro

La disdetta va sempre effettuata per iscritto, rispettando i seguenti termini di preavviso:

- Durante il periodo di prova (primi 3 mesi): 7 giorni, in ogni momento
- Nel primo anno di servizio: 1 mese (per la fine o per il 15 del mese)
- Dal 2° al 9° anno: 2 mesi (per la

fine o per il 15 del mese)

- Dal 10° anno: 3 mesi (per la fine o per il 15 del mese).

Salario in caso di malattia

Il lavoratore è obbligatoriamente assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia. L'indennità giornaliera corrisponde all'80% del salario per 730 giorni. Durante il periodo di attesa, il datore di lavoro è tenuto a versare l'80% del salario.

Salario in caso di infortunio

L'indennità giornaliera in caso di infortunio ammonta all'80% del salario. Il giorno dell'infortunio e i successivi due giorni, il datore di lavoro è tenuto a pagare l'80% del salario. Inoltre, il datore di lavoro assicura il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l'infortunio per un'indennità del 90% del salario.

Servizio militare

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sussistono i seguenti diritti salariali (a determinate condizioni):

- Scuola reclute: 80%
- Durante servizio di istruzione e avanzamento: 60 %
- Durante i corsi di ripetizione e i corsi complementari (compresi i corsi per i quadri): 100%
- Durante il servizio civile: 80% per la durata della scala bernese

Vitto e alloggio

Se il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concordato nulla sul vitto e alloggio nel contratto individuale di lavoro, si applicano le tariffe AVS in vigore per le prestazioni in natura (colazione fr. 3.50 al giorno/ fr. 105 al mese, pranzo fr.10/ fr. 300, cena fr. 8 / fr. 240, alloggio fr. 11.50/ fr. 345).

UNIA

Il Sindacato.

Panetterie e pasticcerie

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel ramo in Ticino a partire dal

1° gennaio 2026

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>

Salari minimi dal 1° gennaio 2026

Personale addetto alla produzione e alla vendita			
Lavoratori non qualificati		Lavoratori qualificati	
1° e 2° anno di servizio	Fr. 3'670	CFP	Fr. 3'900
Dopo 3 anni di servizio	Fr. 3'720	AFC	Fr. 4'400
		Con Esame federale di professione (almeno al 60%)	Fr. 4'925 (al 100%)
		Con Esame federale di professione, con funzione di responsabile	Fr. 5'350
		Con Esame professionale federale superiore , con funzione di responsabile	Fr. 5'650
Personale addetto alla ristorazione			
Lavoratori non qualificati		Lavoratori qualificati	
	Fr. 3'713	CFP	Fr. 4'070
Con formazione Progresso	Fr. 3'943	AFC	Fr. 4'528
		AFC + 6 giorni di formazione continua specifica	Fr. 4'635
		Con Esame federale di professione	Fr. 5'293
Personale addetto ad altre mansioni			
Lavoratori non qualificati		Lavoratori qualificati	
1° e 2° anno di servizio	Fr. 3'630	CFP	Fr. 3'850
Dopo 3 anni di servizio	Fr. 3'660	AFC	Fr. 4'318
		Con Esame federale di professione oppure con Esame professionale federale superiore con funzioni direttive	Fr. 5'158

Lavoratori non qualificati: privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto nel settore di attività corrispondente alla loro funzione
Lavoratori qualificati: con attestato professionale riconosciuto nel settore corrispondente alla loro funzione

Salari minimi

I salari minimi non sono obbligatori per: minorenni, apprendisti e studenti, stagisti (per un max di 12 mesi prima della formazione di base), dipendenti provenienti da programmi di reinserimento o di sostegno statali approvati dallo Stato, dipendenti con capacità ridotte (solo su richiesta congiunta delle parti, approvata dalla commissione paritetica)

Tredicesima mensilità

Dopo la fine del periodo di prova il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità, pari al 100% del salario lordo. Durante il periodo di prova il diritto alla tredicesima sussiste esclusivamente per il personale addetto alla ristorazione e soltanto se il rapporto di lavoro non è sciolto durante quel periodo. Per un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Durata del lavoro

La durata media di lavoro settimanale a tempo pieno è di 42 ore ripartite su 5 giorni.

Ore supplementari

Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale definito dal contratto individuale di lavoro sono di principio compensate in tempo libero di pari durata entro un periodo di 12 mesi. Le ore supplementari devono essere ordinate dal datore di lavoro. Se il saldo ore di lavoro supera le 100 ore alla fine di febbraio o di agosto (data di riferimento) le ore eccedenti le 100 ore vengono pagate con il salario del mese successivo con un supplemento del 25%. Il saldo delle ore supplementari a fine rapporto di

lavoro è pagato con un supplemento del 25% solo se il datore di lavoro non ha rispettato le disposizioni in materia di pianificazione e registrazione dell'orario di lavoro. Le ore eccedenti la durata massima della settimana lavorativa, ai sensi della LL, sono ore straordinarie e vanno compensate con tempo libero di pari durata entro 12 mesi o pagate con un supplemento del 25%.

Giorni di riposo

Di principio si ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana. Deve essere concesso almeno 1 giorno libero intero. Il secondo giorno può essere concesso in 2 mezze giornate. Devono essere concessi almeno 12 sabati e domeniche consecutivi per un anno civile (deroghe possibili). I giorni di riposo non effettuati devono essere compensati. Se non è possibile una compensazione, devono essere pagati a fine rapporto di lavoro con 1/22 del salario mensile.

Lavoro serale e notturno

Per le ore prestate tra le 22:00 e le 3:00, i lavoratori addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento salariale forfettario (pari allo 0,4% del salario mensile lordo) o effettivo (pari al 25% del salario orario). Per il lavoro notturno regolare (tra le 23:00 e le 6:00) si ha diritto al 10% di supplemento in tempo libero.

Giorni festivi

I lavoratori hanno diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno civile. Per un anno incompleto, i giorni festivi sono concessi in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. Se alla fine